

DPCM 26 APRILE 2020

1. ATTIVITA' CONSENTITE

Si conferma all'articolo 2 la previsione secondo la quale, in linea generale, dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3.

Rispetto al precedente Allegato, che per il settore delle costruzioni faceva salve le sole attività riconducibili ai Codici 42 "Ingegneria Civile" e 43.2 "Installazione di impianti elettrici, idraulici, e altri lavori di costruzioni e installazioni", **l'elenco delle attività consentite risulta ulteriormente ampliato**. Infatti, accanto al Codice 42, **risultano ora inseriti anche il Codice 41 "Costruzione di Edifici" e il Codice 43 "Lavori di costruzione specializzati"**.

Per comodità si riportano di seguito le attività **non** ricomprese nell'allegato 3

ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NELL'ALLEGATO 3 DEL DPCM 26/4/2020

- 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
Comprende i codici:
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
- 55 ALLOGGIO (Tranne che 55.1 Alberghi e strutture simili che sono ammesse)
del 55 (non ammesso) fanno parte:
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.9 ALTRI ALLOGGI
- 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Del 56 (non ammesso) fanno parte:
56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE, che comprende il 56.29.1 Mense
- 77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Comprende i codici
77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile)
77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
- 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
- 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO,
Tranne che (quindi sono ammessi):
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
Restano escluse (tra gli altri codici dell'81):
81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (Pulizia, manutenzione ordinaria, disinfezione e di disinfezione di edifici e di macchinari industriali, ecc.)

	81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
98	PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

Si ricorda che con il DPCM 10 aprile 2020 era già stata reinserita la costruzione di opere idrauliche (codice ATECO 42.91) nell'elenco delle attività consentite e non sospese fino al 3 maggio 2020 nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 3).

A titolo esemplificativo, il codice ATECO 42.91 riguarda le attività di costruzione e il dragaggio di idrovie, la costruzione di porti, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti nonché la costruzione di opere fluviali; opere che possono essere ricondotte, in linea di massima, alle categorie generali SOA OG 5 (dighe), OG 7 (opere marittime e lavori di dragaggio), OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) e OG 13 (opere di ingegneria naturalistica).

Il Codice 43.2, invece, non risulta più espressamente citato, in quanto ormai assorbito all'interno del più generale Codice 43.

Ulteriori nuovi Codici ammessi, di possibile interesse per il settore delle costruzioni, in quanto afferenti attività connesse e/o collegate con l'edilizia, sono i seguenti: **attività metallurgica** (Cod. 24); **fabbricazione di prodotti in metallo** (Cod. 25); **attività immobiliari** (Cod. 68); **attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese** (Cod. 82).

Nel nuovo DPCM non risultano più espressamente contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, le seguenti attività:

- **attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3**, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e **delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali** di cui al comma 4 (art. 2, comma 3, DPCM 10 aprile 2020);
- **attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti** (art. 2, comma 6, DPCM 10 aprile 2020);
- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché **le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale** (art. 2, comma 7, DPCM 10 aprile 2020).

Tale eliminazione potrebbe essere dovuta all'ampliamento dei Codici Ateco di cui all'Allegato 3 che, avendo consentito la ripresa di gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, dovrebbero assorbire anche tali attività, in precedenza menzionate specificamente.

Ad ogni modo, l'Ance sta monitorando la presenza di eventuali lacune di Codici afferenti attività funzionali a quelle dell'edilizia, al fine di segnalarle per la relativa integrazione. Ciò riguarda, ad esempio, l'attività di "noleggio di macchinari, attrezzature e beni materiali", rientrante nel Codice Ateco 77.3, al momento non contenuto nell'Allegato 3.

In ogni caso, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del provvedimento, le imprese le cui attività erano comunque già consentite alla data di entrata in vigore dello stesso (4 maggio), possono proseguire la loro attività nel rispetto dei Protocolli di sicurezza.

Pertanto, anche in base a tale previsione, sembra potersi ritenere che, coloro che, alla data del 4 maggio, avessero già avviato, previa comunicazione prefettizia, lo svolgimento delle attività sopra menzionate, possano continuare a svolgerle anche successivamente a tale data.

All'articolo 2, comma 1, il Decreto conferma che l'elenco dei Codici Ateco di cui all'Allegato 3 può essere modificato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede inoltre, al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, il monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica dei territori da parte delle Regioni e, nell'ipotesi in cui emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone al Ministro della Salute misure restrittive urgenti per le attività produttive delle aree del territorio interessate dall'aggravamento.

LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NAZIONALE

Con riferimento alle "attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale", menzionate all'articolo 2, comma 7, del DPCM 10 aprile 2020, il Ministero dell'Interno ha adottato una **circolare in data 27 aprile** con la quale, in attesa della più ampia articolazione delle attività consentite derivante dall'entrata in vigore del DPCM 26 aprile, fornisce i **criteri applicativi** della norma in esame, tesi a consentirne una **interpretazione di tipo estensivo** (*circ. n. 15350/117(2)/Uff III-Ptot. Civ.*).

Nella circolare, infatti, in adesione ad un chiarimento fornito al Ministero stesso con lettera firmata congiuntamente dai Ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture, si precisa che la disposizione non trova applicazione con esclusivo riferimento ai settori strategici interessati dalla disciplina del cd. *Goden Power*, ma anche a tutte quelle attività la cui sospensione produrrebbe effetti negativi per l'economia.

Tra queste, rientrano senz'altro:

- le attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, per le quali il prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al Paese quote di mercato;
- le attività nei **cantieri relativi al dissesto idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica ed edilizia carceraria**, dalla cui sospensione deriverebbe sicuramente un danno per l'economia.

Pertanto, anche prima del 4 maggio p.v., le imprese esercenti tali attività potranno riavvianne lo svolgimento, previa comunicazione al Prefetto, trattandosi di attività da considerarsi di rilevanza strategica nazionale.

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Il nuovo Allegato 3, così come le altre disposizioni del Decreto, sostituiranno il precedente DPCM 10 aprile, a fa data dal 4 maggio p.v., ed avranno efficacia fino al 17 maggio p.v..

Troveranno, invece, applicazione in via immediata – cioè a partire dal 27 aprile – cumulativamente alle disposizioni del precedente DPCM del 10 aprile, le previsioni contenute all'articolo 2 commi 7, 9 ed 11, ai sensi delle quali si dispone che:

- le imprese le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'Allegato 3 ovvero per qualunque altra causa, devono completare le attività necessarie alla sospensione – compresa la spedizione della merce in giacenza – entro 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque del provvedimento che determina la sospensione;

- le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile;
- al fine di consentire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, comunicando i dati al Ministero della Salute e, nei casi in cui emerga un aggravamento sanitario, proporre le misure restrittive necessarie ed urgenti per le attività produttive specificamente interessate

ATTIVITÀ NEI CANTIERI EDILI PRIVATI E DI RISANAMENTO AMBIENTALE

Per quanto riguarda l'edilizia privata continuano ad essere in vigore, e lo saranno fino al prossimo 3 maggio, le sospensioni delle attività previste dal DPCM 10 aprile 2020 che ha confermato sostanzialmente quelle già disposte con precedenti provvedimenti. Solo dal 4 maggio, come detto, potrà essere ripresa completamente l'attività dei cantieri di edilizia privata e l'attività immobiliare.

Si ricorda che sono, pertanto, consentite fino al 3 maggio 2020 le seguenti attività

- attività di trattamento, risanamento e gestione rifiuti (tra cui anche la bonifica), l'installazione di impianti elettrici, idraulici, le attività legate alla cura e manutenzione del paesaggio (v. All. 3 DPCM 10 aprile 2020);
- attività consistenti in lavori edilizi urgenti e non rinviabili necessari soprattutto per assicurare la funzionalità e sicurezza dell'immobile e comunque previa comunicazione al Prefetto (v. FAQ governative);
- attività conservative, di manutenzione, pulizia e sanificazione dei locali aziendali delle attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto (v. art. 12 DPCM 10 aprile 2020)
- attività propedeutiche alla riapertura dell'attività con decorrenza dal 27 aprile (v. art. 2 co. 9 e All. 3 DPCM 24 aprile 2020) salvo diverse misure adottate dalle Regioni qualora dovesse verificarsi un aggravamento del rischio sanitario.

A seguito del DPCM del 10 aprile 2020, che ha ammesso la possibilità di svolgere *attività di cura e manutenzione del paesaggio*, molte Regioni, con apposite ordinanze, hanno consentito di poter effettuare interventi di manutenzione (senza esecuzione di nuove opere) delle aree demaniali in concessione tra cui gli arenili e gli stabilimenti balneari posti all'interno di tali aree ma anche sulle strutture ricettive all'aperto. Così pure è stata ammessa la possibilità di effettuare attività di manutenzione e controllo degli impianti tecnologici all'interno delle strutture ricettive chiuse per assicurarne la funzionalità. In alcune regioni è anche possibile effettuare sia opere di edilizia libera sia interventi per i quali è sufficiente presentare una CILA.

2. LAVORO, SPOSTAMENTI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Tra le disposizioni di interesse si segnala, all'articolo 1, comma 1, lett. a) la previsione volta a consentire solo gli **spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché spostamenti necessari per incontrare i congiunti.

Ribadito, inoltre, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova attualmente, salvo che per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Resta ferma la necessità di comprovare le esigenze che hanno motivato i suddetti spostamenti tramite apposita autocertificazione.

Confermata, alla lettera gg) l'applicazione, anche per i datori di lavoro privati, della modalità di applicazione del **lavoro agile**, di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa, di cui all'art. 22 della disposizione suddetta, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Raccomandata nuovamente, alla lett. hh), la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e confermate, in ordine alle attività professionali (lett.ii)), le seguenti azioni:

- a) massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.

Specificato all'art. 2 che sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'integrato allegato 3 e che le stesse potranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Chiarito, inoltre, che **le imprese, le cui attività non sono sospese, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali** (all. 6), nonché, **per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali (all. 7).

Specificato, inoltre, che la mancata attuazione dei protocolli, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ribadito, altresì, che per **le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione**. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

All'art. 4 sono state confermate le specifiche disposizioni in materia di ingresso in Italia.

In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco, ai sensi del comma 1, lettera b). È fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25

febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che, per motivi di sanità pubblica, è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Sul punto è stato confermato, al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra l'altro, ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto.

All'art. 5 relativo ai transiti e ai soggiorni di breve durata, è stato confermato quanto già disposto nel DPCM 10 aprile, ossia che, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, delle comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia, indirizzo completo dell'abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Mediante la suddetta dichiarazione, al termine del periodo di permanenza, si dovrà immediatamente lasciare il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la residenza indicata.

Ribadito, infine, che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'Intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale e che le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i loro statuti e le norme di attuazione.